



# Comune di Calco

Provincia di Lecco

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 38 del 23-12-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026**

Nell'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di Dicembre, comune di Calco, alle ore 20:32, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Pres/Ass	Componente	Pres/Ass
MOTTA STEFANO	P	REDAELLI MATTEO	P
PANZERI LUCA	P	CHIAFFARELLI GIOVANNI MARIA	A
SURACI MARIA	P	MAGNI GIUSEPPE	A
RAVASI ILARIA	P	COMOTTI ROSA MARIANNA	P
BRAMBILLA ROBERTA	P	SALA TIZIANO	P
POZZONI PIETRO	P	BONFANTI GIACOMO	A
RIVA STEFANO	P		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIA LA ROSA.

Il SINDACO AVV. STEFANO MOTTA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno. la cui discussione è contenuta nel file audio allegato del giorno 23-12-2025, il quale rappresenta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) della Legge 241 del 1990 e delle vigenti normative in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, documento amministrativo informatico, formato e conservato in conformità all'art. 49 comma 5 del Regolamento del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Consultive, nonché alle regole tecniche di cui alle norme vigenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 che prevede "al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»*";

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che stabiliscono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote Imu.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con propria deliberazione n. 37 del 18/12/2024;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, il Prospetto delle aliquote costituisce parte integrante e sostanziale della presente e che fintanto non si provveda alla prima approvazione del prospetto e alla successiva pubblicazione nei termini di legge devono essere applicate le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Viste le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, in considerazione delle modifiche al Regolamento comunale, introdotte in ossequio a quanto ora previsto dalle disposizioni contenute nell'Allegato A del Decreto del MEF 6 novembre 2025 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

Udito l'intervento audio del Sindaco Avv. Stefano Motta di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Udito l'intervento audio del Consigliere comunale Tiziano sala di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Udita la risposta del Sindaco Avv. Stefano Motta all'intervento del Consigliere comunale Tiziano Sala, di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Udito l'intervento audio del Consigliere comunale Tiziano sala di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Udita la replica del Sindaco Avv. Stefano Motta all'intervento del Consigliere comunale Tiziano Sala, di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Udito l'intervento della Consigliera comunale Rosa Marianna Comotti, di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Udita la risposta del Sindaco Avv. Stefano Motta all'intervento della Consigliera comunale Rosa Marianna Comotti, di cui all'allegato file audio denominato "Consiglio\_comunale\_23.12.2025.mp3";

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Fattispecie principali	
Tipologia	Aliquota 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Aree fabbricabili	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D – abitazione locate o in comodato)	1,02%
Fattispecie personalizzate	
Tipologia	Aliquota 2026
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): - Abitazione a disposizione: non locate e non concesse	

in comodato nonché abitazioni locate o concesse in comodato per un periodo inferiore a 6 mesi (periodo non coperto da contratti purchè la condizione di immobile persista da almeno 6 mesi) - Utilizzo/non utilizzo: privo di ogni arredo, sprovvisti di utenze e di forniture attive di acqua, luce e gas	1,06%
Immobili strumentali per natura o per destinazione	0,96%
<b>Detrazioni</b>	
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito	50%
Fabbricati d'interesse storico	50%
Fabbricati collabenti	50%
Abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9	€ 200,00
<b>Esenzioni</b>	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n.
Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	Esenti dall'imposta se utilizzati nel rispetto di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Consiglieri comunali Tiziano Sala e Rosa Marianna Comotti) e n. 0 astenuti espressi nei modi e forme di legge, essendo n.10 i Consiglieri presenti e n.10 votanti;

#### D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Fattispecie principali	
Tipologia	Aliquota 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Aree fabbricabili	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D – abitazione locate o in comodato)	1,02%
<b>Fattispecie personalizzate</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota 2026</b>
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): - Abitazione a disposizione: non locate e non concesse in comodato nonché abitazioni locate o concesse in comodato per un periodo inferiore a 6 mesi (periodo non coperto da contratti purchè la condizione di immobile persista da almeno 6 mesi) - Utilizzo/non utilizzo: privo di ogni arredo, sprovvisti di utenze e di forniture attive di acqua, luce e gas	1,06%
Immobili strumentali per natura o per destinazione	0,96%
<b>Detrazioni</b>	
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito	50%
Fabbricati d'interesse storico	50%
Fabbricati collabenti	50%
Abitazione principale di categoria catastale A1/A8/A9	€ 200,00
<b>Esenzioni</b>	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n.
Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	Esenti dall'imposta se utilizzati nel rispetto di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992

3. DI DARE ATTO che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

5. DI TRASMETTERE il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la necessità di predisporre le attività conseguenti, visto l'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., con separata ed unanime votazione favorevole

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

II SINDACO  
AVV. STEFANO MOTTA

II SEGRETARIO GENERALE  
SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIA LA ROSA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

SEGRETARIO GENERALE  
SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIA LA ROSA

---





## **Comune di Calco**

**Provincia di Lecco**

### **PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
*(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)*

Il Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Calco, li 17-12-2025

**Il responsabile**  
PIZZAGALLI ROBERTA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*



## Comune di Calco

Provincia di Lecco

### PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

*(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)*

Il Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Calco, li 17-12-2025

**Il responsabile**  
PIZZAGALLI ROBERTA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*



**Comune di Calco**  
Provincia di Lecco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026**

**Deliberazione del Consiglio Comunale** n. 38 del 23-12-2025, avente oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" □ ANNO 2026, viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 07-01-2026 per giorni 15 consecutivi.

Calco, li 07-01-2026

**Il responsabile del Servizio**  
SBERNA ELENA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0,96%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,02%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione a disposizione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abitazioni non locate e non concesse in comodato nonche' abitazioni locate o concesse in comodato per periodi inferiori all'anno e comunque per un numero complessivo di mesi inferiore a: mesi: 6</li> <li>- Periodo non coperto da contratti purché la condizione di immobile a disposizione persista da almeno: 6 mesi</li> <li>- Utilizzo/Inutilizzo: Privi di ogni arredo, sprovvisti di utenze di fornitura attive di acqua, luce e gas</li> </ul>	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria A10, B, C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti del soggetto passivo: Posseduti da societa' o altri soggetti senza personalita' giuridica</li> </ul>	0,96%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Sono esenti dall'imposta se utilizzati nel rispetto di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 16/12/2025 alle 13:54:19**